

## Corruzione, concussione e induzione indebita: alla ricerca delle differenze

### Analisi della sentenza della Corte di Cassazione penale, sez.VI, n. 9512/2021

---

#### 1. Introduzione

I *white collar crimes* sono un fenomeno sociale di particolare gravità che, oggi più che mai, si trovano sotto la “lente di ingrandimento” dei Legislatori dei vari Paesi europei. In Italia, attraverso l’art. 1 della l. n° 190 del 2012, è stata introdotta la nuova fattispecie di *induzione indebita a dare o promettere utilità*, rubricata all’art. 319-*quater* c.p.. Come dimostrato dalla recente relazione dell’Ufficio del Massimario, si tratta di un delitto la cui configurabilità e il suo perimetro rispetto ad altri reati della stessa categoria non sono ancora chiari. In quest’ottica, la sentenza n° 9512 del 2020 della sesta sezione della Cassazione tenta di porre un “punto fermo” per la successiva attività interpretativa.

#### 2. Il caso

Il ricorso è proposto dall’imputato C. per quanto attiene la condanna statuita dalla Corte di appello di Roma, in merito a cinque episodi di corruzione. In particolare, dalla ricostruzione processuale traspare che l’imputato ha versato delle somme di danaro a fronte della ricezione di utilità di vario genere riguardo le pratiche che interessavano alcune società a egli riconducibili. I giudici di secondo grado – condividendo l’impostazione del giudice di prime cure – hanno qualificato i fatti come episodi di corruzione. Tale ricostruzione viene contestata dalla parte ricorrente, la quale sostiene che vi era un sistema in cui i funzionari pubblici rivestivano una posizione di superiorità e, pertanto, adisce la Corte di Cassazione per chiedere di riqualificare il delitto in induzione indebita.

### 3. Istituti rilevanti

La sentenza pone l'accento sui termini di configurabilità della induzione indebita e, considerate le richieste della parte ricorrente, si sofferma a chiarificare le differenze fra la detta fattispecie, la corruzione e la concussione.

Iniziando l'analisi dalla disposizione normativa dell'art. 319-*quater* c.p., la dottrina si è divisa in merito alla classificazione del delitto. La ragione risiede nel fatto che il Legislatore ha strutturato il testo normativo in due commi: il primo riguarda l'attività del pubblico ufficiale che, abusando delle proprie qualità e dei propri poteri, induce il privato a promettere a lui o a un terzo danaro o altre utilità; il secondo, invece, statuisce la punibilità del privato che ha dato o promesso il danaro o altra utilità. Dalla descrizione traspare un primo nodo problematico, posto in evidenza sia dagli studiosi di diritto penale sia dalla giurisprudenza di legittimità, ossia se si tratti di una "norma a più fattispecie", oppure di un reato plurisoggettivo a concorso necessario. In altri termini è necessario comprendere se il Legislatore abbia voluto normare, in una unica disposizione, due ipotesi di reato monosoggettivo, ovvero abbia inquadrato una fattispecie la cui esistenza è condizionata dalla presenza di una pluralità di agenti<sup>1</sup>. Le Sezioni Unite nella pronuncia n° 12228 del 2014 – comunemente conosciuta con il nome di "Sezioni Unite Maldera" – hanno sostenuto la configurabilità del delitto di induzione indebita nella categoria dei reati plurisoggettivi a concorso necessario, precisando che la differenza di pena stabilita per il pubblico ufficiale e per il privato non incide in alcun modo rispetto alla impostazione assunta. Su quest'ultima circostanza il Supremo Consesso si è espresso sottolineando che non "*vale a contestare la diversità di pena prevista per il pubblico agente (reclusione da tre a otto anni)*"<sup>2</sup> e per il privato

---

<sup>1</sup> F. Mantovani, *DIRITTO PENALE. Parte generale*, X edizione, CEDAM, 2019

<sup>2</sup> L'art. 1 co. 1 della l. 27 maggio 2015, n° 69 ha ampliato la cornice edittale della pena prevista per il pubblico ufficiale alla reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

*(reclusione fino a tre anni), considerato che tale previsione, di per sé, non esclude l'unitarietà della fattispecie: lo dimostra il fatto che, anche per i reati di cui agli artt. 416 e 416 - bis cod. pen. (pacificamente a concorso necessario), il legislatore differenzia le pene per le diverse figure di capo, promotore, dirigente, organizzatore o mero partecipe"*<sup>3</sup>.

Esaurito l'inquadramento dogmatico del delitto in esame, si può passare all'esame dell'oggetto della pronuncia, che si concentra sulle differenze che intercorrono fra l'induzione indebita, la concussione e la corruzione.

Più specificatamente, la parte ricorrente chiede ai giudici di piazza Cavour di riconfigurare il delitto al quale è stato condannato, adducendo che i giudici – considerate le risultanze probatorie – abbiano errato a qualificarlo come corruzione, giacché la posizione di primazia dei pubblici funzionari determina la consumazione del delitto *ex art. 319 - quater c.p.*

Per maggiore chiarezza, sempre riprendendo i principi enunciati dalle Sezioni Unite "Maldera", è congeniale soffermarsi su una prima discrezione: *"il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che si assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole della volontà delle parti"*<sup>4</sup>. Tracciato questo primo confine, è altresì utile – onde fugare qualsiasi dubbio – chiarire che l'induzione indebita è differente dal delitto di istigazione alla corruzione (rubricato all'art. 322 c.p.). Le ragioni sono da ricercarsi nell'elemento oggettivo del reato, in quanto *"la condotta di sollecitazione di cui al reato di istigazione alla corruzione, si distingue sia da quella di costrizione, cui fa riferimento il novellato l'art. 317 c.p. (delitto di concussione), che da*

---

<sup>3</sup> SS.UU. 12228/2014, pag. 47

<sup>4</sup> Il principio di diritto delle SS.UU. "Maldera" è enunciato nella sentenza che si sta analizzando.

*quella di induzione, caratterizzante la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 319 – quater c.p., in quanto si qualifica come richiesta formulata dal pubblico agente al privato senza esercitare pressioni, risolvendosi nella prospettazione di un mero scambio di “favori”, connotato dall'assenza di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta”. Per concludere questa analisi topologica, l'induzione indebita si può discernere dalla concussione sia per il comportamento del pubblico ufficiale sia per quello del privato. Difatti, nel delitto di cui all'art. 317 c.p. l'agente, abusando della propria qualità o dei suoi poteri, costringe la vittima a dare o promettere indebitamente danaro o altre utilità a lui o a terzi; in altri termini la parte privata offesa si trova dinnanzi a una scelta inequivocabile: o accettare e non subire il danno che gli è stato prospettato o non accettare ed essere danneggiato. Invece, nella induzione indebita è pur vero che il pubblico ufficiale abusa delle proprie qualità e dei propri poteri, ma al contempo anche il soggetto privato ha la coscienza e la volontà di raggiungere una propria utilità.*

Da questo inquadramento traspare che l'interpretazione adottata dal giudice di legittimità è condivisibile, in quanto la ricostruzione difensiva si è limitata ad evidenziare un “*abuso costrittivo*”, non pienamente provato, che non riesce a porsi come presupposto per la configurazione della induzione indebita. In aggiunta, le risultanze probatorie hanno mostrato l'esistenza di un sistema in cui i funzionari addetti al Municipio e i privati che avevano rapporti con essi stavano in un clima di “*familiarità*”. Tanto è vero che nel testo della sentenza si sottolinea che “*con riferimento al momento genetico del rapporto intercorso con il singolo funzionario [...] non emerge alcuna forma di induzione ma una situazione accettata per ragioni di tornaconto*”. In definitiva, i giudici di piazza Cavour accolgono la ricostruzione dei giudici di merito e confermano la condanna per il delitto di corruzione.

## 4. La soluzione

- I giudici di legittimità ritengono che la tesi di parte ricorrente non sia provata e confermano la condanna per il delitto di corruzione, rubricato ex art. 318 c.p.. Inoltre, come già sottolineato dalla spiegazione, la pronuncia si conforma ai principi di diritto espressi nella SS.UU. “Maldera”.

## 5. Approfondimenti: ulteriori sentenze rilevanti

- Sezioni Unite n°12228 del 2014: *“Il reato di cui all'art. 319 quater c.p., introdotto dalla l. n. 190 del 2012, consiste nell'abuso induttivo posto in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che con una condotta di persuasione, suggestione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la libertà di autodeterminazione del privato, il quale disponendo di ampi margini decisori, accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, nella prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale”*<sup>5</sup>
- Corte di Cassazione Penale, sez. I, n° 23887 del 2021: *“ In tema di induzione indebita a dare o promettere utilità, quando l'utilità perseguita con l'illecita condotta induttiva necessita, per la sua realizzazione, di un provvedimento amministrativo a carattere dispositivo cui debba fare seguito soltanto l'esecuzione di un'attività meramente materiale, il momento consumativo del reato coincide con l'adozione dell'atto stesso, senza che assuma rilievo la successiva attività materiale”*<sup>6</sup>

### Approfondimenti - Articoli

- P. Di Geronimo, *La giurisprudenza in tema di tentativo di induzione indebita: possibili soluzioni alternative*, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Servizio Penale, 13 settembre 2021
- D. Veraldi, [La lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione](#), DirittoConsenso, 8 ottobre 2020
- Redazione Giurisprudenza penale, [Tra concussione ed induzione indebita dopo le Sezioni Unite Maldera](#), Giurisprudenza Penale, 12 giugno 2014

---

<sup>5</sup> Massima reperita su [dejure.it](#)

<sup>6</sup> Massima reperita su [dejure.it](#)